

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI***

Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 01.04.2004

CAPO I

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Principi generali

I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o, comunque, riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dalla normativa vigente.

I provvedimenti relativi all'approvazione dei progetti o delle iniziative, alla scelta delle procedure idonee, così come delle modalità da seguire per raggiungere nel migliore dei modi l'obiettivo, saranno adottati nel rispetto delle competenze individuate DAL d.Lgs. 267/2000.

La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la economicità, la snellezza operativa, l'imparzialità nella individuazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della «par condicio» tra i concorrenti.

Gli atti amministrativi attuativi delle decisioni, come sopra assunte dagli organi collegiali dell'Ente, dovranno essere scrupolosamente osservati.

I contratti del Comune di Campione d'Italia, di norma, sono stipulati in franchi Svizzeri, in attuazione al disposto di cui all'art. 2 del vigente Statuto comunale, quando gli importi degli stessi siano superiori a frsv. 10.000,00 o equivalenti in Euro.

Art. 2.

Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

Il presente regolamento ha una portata di carattere generale per cui i singoli appalti o le forniture, potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

Si considerano integrativi della presente regolamentazione:

Nel caso di lavori pubblici:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 145 del 19.04.2000;
- la legge 109/94 nella versione definitiva modificata dalla legge 166 del 01.08.2002 nonché il Regolamento di cui all'art. 3 della medesima legge approvato con D.P.R. 554 del 21.12.1999;
- la legge 20.03.1865, n. 2248, all. F nelle parti rimaste in vigore;

- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che, l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
- le leggi antimafia 13-9-1982, n. 646; 23-12-1982, n. 936; 19-3-1990, n. 55, 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

Nel caso invece di forniture o di servizi (direttiva CEE 97/52 del 13.10.1997 e successive):

- Il D.Lgs. 358/92 e successive modifiche ed integrazioni per forniture avente valenza comunitaria;
- Il D. Lgs. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni per servizi aventi valenza comunitaria;
- Il R.D. 827/24 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.P.R. 384/2001 ed il Regolamento Comunale previsto dall'art. 12 della medesima legge;
- i disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;
- gli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture;
- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o di altri enti pubblici, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.

CAPO II

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 3

I sistemi di affidamento

Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o delle trattative private.

Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso tanto in Italia quanto in campo europeo e quindi:

- l'asta pubblica o pubblico incanto (procedura aperta) nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23-5-1924, n. 827;
- la licitazione privata (procedura ristretta) nelle forme previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- la licitazione semplificata nelle forme previste dalla legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'appalto concorso, così come previsto e regolato alla legge 109/94;
- la trattativa privata, (procedura negoziata) come regolamentato dalla vigente legislazioni, e comunque, ricorrendo ragioni di convenienza e di opportunità è sempre ammessa sino ad un massimo di Frs. 80.000,00;
- il concorso di idee, che si ritiene di richiamare, anche se non viene considerato un vero e proprio sistema d'appalto, non essendo finalizzato alla esecuzione di lavori ma alla semplice acquisizione del progetto od idea;
- per quanto riguarda le forniture ed i servizi soggetti per importo alla legislazione comunitaria si applicheranno le prescrizioni di cui ai Decreti Legislativi n. 358 del 24.07.1992 e n. 157 del 17.03.1995.

Art. 4

Commissione di gara

La commissione di gara sarà composta dal Funzionario Capo Area, che la presiede, (o, in caso di assenza dal servizio, da altro dipendente dello stesso ufficio appositamente delegato) e da altri due dipendenti. Per gare di particolare complessità tecnica, la Giunta

Comunale potrà integrare la Commissione di cui al precedente comma con la nomina di non più di 2 (due) esperti.

Art. 5 **Concorso di idee**

E' il sistema attraverso il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse, ed in genere di natura artistica, acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.

Non viene annoverato tra i sistemi di appalto perché è finalizzato al solo scopo di acquisire l'idea e di farla propria attraverso un corrispettivo che è di norma rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.

Anche se, con l'attribuzione del premio, l'Ente acquisisce il diritto pieno e conseguentemente la proprietà esclusiva della soluzione proposta, ciò non esclude comunque la possibilità, nella sussistenza di tutti i requisiti previsti, che al soggetto risultato vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori o la stessa esecuzione dell'opera.

Si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell'Ente di acquisire il progetto o l'idea e si invitano, nel contempo, coloro che posseggono i requisiti a partecipare.

Trattandosi di un concorso è quanto mai necessario riservare la massima segretezza alle proposte presentate. Di norma si prescrive la individuazione del progetto, della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anziché con il nominativo dei concorrenti.

Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una Commissione, costituente collegio perfetto almeno per gli adempimenti principali; nominata con apposito atto deliberativo e la cui composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto e, conseguentemente, delle figure tecniche, artistiche o politiche che dovrebbero esservi rappresentate. Il parere da questa espresso, attraverso un verbale costituente semplice proposta e quindi atto interno, costituisce la base per l'adozione da parte dell'organo collegiale competente, delle definitive determinazioni sull'esito del concorso di idee stesso.

Essendo tale parere di natura obbligatoria ma non vincolante, l'eventuale comportamento dell'ente che si discosti dalla soluzione proposta dalla Commissione, deve essere motivato.

Art. 6 **La concessione**

Si ha il rapporto di concessione quando il Comune affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all'impegno, il compito di eseguire e gestire l'opera. In questo caso la controprestazione consiste quindi unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere.

Soltanto nel caso in cui nella gestione dell'opera sono previsti prezzi e tariffe amministrative o controllate, l'ente concedente può assicurare al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli interventi e della gestione anche mediante un prezzo che non può superare il valore del 50% dell'importo totale delle opere, importo da corrispondere, comunque, dopo effettuato il collaudo.

L'affidamento può essere effettuato solo in base ad un progetto definitivo.

Il sistema di aggiudicazione, che, stando al disposto di cui all'art. 21 - 2° comma della legge 109/94, deve essere effettuato mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale gli elementi variabili minimi sono quelli dell'art. 21 comma 2 lett. B).

La durata della concessione, nel caso dei lavori, non può essere superiore ai 30 anni.

È consentito all'ente appaltante variazioni al progetto presentato. Verificandosi scostamenti in favore del concedente o del concessionario si andrà ad una revisione del rapporto con rideterminazione delle condizioni.

Il contratto deve essere accompagnato dal piano economico finanziario di copertura degli investimenti e prevedere le specificazioni del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. Se nel corso della durata della concessione dovessero variare le condizioni di base per effetto di modifiche tariffarie, legislative e regolamentari che determinano una variazione di segno positivo o negativo del piano, si procederà al suo riequilibrio sulla base di quanto disposto dall'articolo 19 c. 2/bis della L. 11.02.1994, n. 109. Se il concessionario dovesse recedere dal contratto si applicherà la previsione di cui all'articolo 37/septies della L. 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di esecuzione di lavori in concessione, spetta al responsabile del procedimento esercitare anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, onde verificare il rispetto della convenzione.

Art. 7

Lavori in economia

La fornitura di beni e servizi nonché l'esecuzione di lavori in economia è regolata dalle prescrizioni di cui agli artt. 5 del D.P.R. 384/2001 e 88 del D.P.R. 554/99 (per quanto concerne i lavori).

Le modalità devono essere previste in apposito regolamento comunale da adottare ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 384/2001.

Resta inteso che le forniture di beni e servizi e l'esecuzione dei lavori, siano effettuate in amministrazione diretta, che per cottimo, possono essere attuate solo nel rispetto di tutte le regole amministrative tanto per quanto concerne le disposizioni finanziarie che la instaurazione del rapporto, che deve trovare comunque la sua formalizzazione in un impegno scritto, anche mediante sottoscrizione della determinazione di impegno.

LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Art. 8

Le imprese da ammettere alle gare

Fermo restando i termini previsti per la presentazione delle offerte in caso di procedure aperte o ristrette previste dalla vigente normativa, che deve essere richiamata nei bandi di gara, divenendo i contenuti degli stessi "lex specialis".

Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto oncorso si opererà applicando scrupolosamente le norme legislative regolanti la specifica materia ed in particolare le prescrizioni di cui alla legge 109/94 ai D.Lgs. n. 358 del 24.07.1992 e n. 157 del 17.03.1995, direttiva CEE 97/52 del 13.10.1997 a seconda che si tratti di affidamenti di lavori, forniture o servizi.

Le imprese, come sopra segnalatesi, e per le quali sia stato, a cura dei competenti Uffici del Comune, accertato il possesso dei requisiti richiesti, formeranno l'elenco delle ditte che, previa determinazione dirigenziale, saranno invitate a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

La mancata estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese che rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere congruamente motivata.

Nel caso di affidamento di lavori pubblici con il sistema della licitazione privata, giusta il disposto di cui all'art. 23 della legge 109/94, debbono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che risultino in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 9

Requisiti per la partecipazione

I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui alla legge 109/94, il D.Lgs. n. 358 del 24.07.1992 e n. 157 del 17.03.1995 Direttiva CEE 97/52 del 13.10.1997 per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria e che si riferiscono rispettivamente ai lavori, forniture e servizi. I requisiti minimi previsti dalle surrichiamate disposizioni possono essere eccezionalmente integrati con altri aggiuntivi, purché questi ultimi siano ragionevoli; pertinenti rispetto al fine di garantire la massima serietà al procedimento di gara, consentendo così la possibilità della individuazione dell'offerta più rispondente alle esigenze dell'Ente; non si presentino come obblighi ed oneri manifestamente sproporzionati e, come tali, da considerare vessatori.

È consentita la partecipazione a ditte elvetiche in possesso dei requisiti previsti:

- dalle norme nazionali per quanto concerne le gare di valore al di sotto della soglia europea;

- dalle norme comunitarie per quanto concerne le gare di valore al di sopra della soglia comunitaria (accordo GATT).

Art. 10 **Le domande di partecipazione**

Debbono essere presentate dalle ditte che, interessate all'appalto, siano in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) Redatte in carta da bollo del valore vigente al momento della presentazione.
- 2) Contenere tutte le notizie richieste dal bando e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da persona delegata a provvedervi.
- 3) Corredate di tutti i documenti richiesti e che risultino validi tanto rispetto alla loro predisposizione che per il rispetto dei termini.
- 4) Inoltrate con lettera raccomandata, all'esterno della quale deve essere indicata la gara per la quale si richiede la partecipazione, nel rispetto delle indicazioni previste dalla Stazione appaltante.

Le domande di partecipazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telex, teletipo o telefono.

Nelle ultime quattro ipotesi la richiesta deve essere confermata con lettera formale, spedita nel rispetto delle modalità dei termini di scadenza previsti per la presentazione della richiesta.

Art. 11 **La prequalificazione delle imprese da invitare**

L'operazione di prequalificazione delle ditte da invitare sarà effettuata dal dirigente competente per materia.

L'elenco delle ditte in possesso dei requisiti, e quindi da ammettere, dovrà essere formalizzato con determinazione dirigenziale, nella quale dovranno essere inseriti anche i nominativi delle ditte escluse e le motivazioni della esclusione, da comunicare, su richiesta, alle imprese non ammesse.

BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 12

Il bando o la lettera di invito - Natura giuridica

Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, non rappresentano un formale impegno per l'ente a stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente, impegna la pubblica amministrazione, solo dopo la stipula del formale contratto.

Dal che ne deriva che, non può dalla controparte essere invocata la responsabilità precontrattuale ove l'Ente, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto.

Art. 13

Il bando o la lettera di invito - Contenuti

Il bando o la lettera di invito, rappresentando la «lex specialis» della gara debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da attuare per la partecipazione, seguendo, di norma, gli schemi previsti dalla vigente normativa.

Art. 14

Termini da concedere per la presentazione delle offerte

In presenza di appalti soggetti alla legislazione comunitaria si applicheranno le prescrizioni ed i termini previsti dalla legge 109/94, dal D. Lgs. n. 358 del 24.07.1992, dal D. Lgs. n. 157 del 17.03.1995; direttiva CEE 97/52 del 13.10.1997, rispettivamente per i lavori, forniture e servizi, o quelli diversi fissati dalla direttiva comunitaria 97/52/CE, ove questa risulti applicabile.

Fatti salvi i termini previsti da leggi speciali, quelli ordinari di ricezione delle domande e delle offerte per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, giusta quanto previsto dall'art. 3 del DPCM n. 55 del 10-1-1991, non possono essere stabiliti in misura inferiore alla metà di quelli fissati per le gare di rilevanza comunitaria.

Nel caso di ricorso alle procedure d'urgenza, vanno indicate nel bando di gara le relative motivazioni. Il ricorso a tale procedura non è comunque consentito quando le ragioni dell'urgenza siano imputabili a colpe dell'amministrazione.

Il computo dei termini per le gare soggette al regime comunitario sarà effettuato nel rispetto delle trascrizioni di cui al regolamento CEEM n. 1182/71 approvato dal Consiglio delle Comunità Europee il 3 giugno 1971.

Art. 15
Possibilità di presentare offerte successive a modifica od integrazione delle precedenti

Ai sensi del disposto di cui all'art. 75 - VII comma del R.D. 23-5-1924, n. 827, possono essere presentate offerte successive, modificative od integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:

- che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
- che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge, di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.

Non è invece ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si è in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.

L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

Art. 16

Modalità operative

In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera di invito, si procederà, in luogo aperto al pubblico, all'espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere; il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa l'aggiudicazione. Il compito di assicurare la presidenza della gara è attribuito ad un Responsabile del servizio con preferenza per quello che ha predisposto la proposta e conseguentemente curato quel particolare affidamento.

Le funzioni di Segretario vengono svolte da un dipendente comunale.

La Commissione di gara, come sopra costituita, procederà alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte e al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ed, accertata la regolarità dell'offerta stessa, alla proclamazione del risultato ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

Queste operazioni verranno espletate in due fasi:

- La prima tendente ad accertare il rispetto dei tempi e delle modalità per la predisposizione ed inoltro dell'offerta e la presenza e la regolarità dei documenti richiesti per la partecipazione. Compiuta tale operazione ed accertata la possibilità di ammissione, le buste contenenti le offerte vengono conservate sigillate e depositate sul tavolo.
- La seconda, nella apertura delle buste contenenti le offerte ammesse per le quali si dà lettura delle condizioni dalle medesime previste ed, applicate le eventuali procedure per la individuazione della anomalia, si ricava il nominativo della impresa provvisoriamente aggiudicataria.

Tale aggiudicazione, acquista definitività con l'approvazione del risultato della gara da parte del responsabile del procedimento.

In presenza di gara il cui esito è legato ad un esame particolare demandato ad apposita Commissione, quali l'appalto concorso, od il concorso di idee, o l'offerta economicamente più vantaggiosa in questa fase la Commissione si limita:

- a) ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità;
- b) alla verbalizzazione degli elementi essenziali dell'offerta;
- c) alla declaratoria di inoltro della documentazione alla Amministrazione appaltante per il successivo esame da parte della Commissione giudicatrice.

In tal caso, tanto l'offerta quanto gli allegati, dovranno essere siglati, al fine di evitare manomissioni, sostituzioni o alterazioni, dal Presidente e da almeno uno degli altri componenti la Commissione stessa.

Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse per effetto dell'accertamento di irregolarità in qualsiasi fase del procedimento, saranno consegnate al segretario per le successive comunicazioni ed eventuali restituzioni alle ditte interessate.

È facoltà del responsabile del procedimento dare valore contrattuale al verbale di aggiudicazione, così come previsto dall'art. 16 del R.D. 19.11.23, n. 2440.

Tale verbale dovrà contenere la seguente formula:

“ Il presente verbale di aggiudicazione, che ai sensi dell'art. 16 del R.D. 19.11.1923, n. 2440, terrà luogo di contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dal Presidente, dall'aggiudicatario, dai testimoni e dall'ufficiale rogante dell'ente”.

Tale facoltà è consentita per le aggiudicazioni di importo inferiore a 10.000- frsv. O equivalente in Euro ed il verbale-contratto verrà registrato in caso d'uso.

Art. 17

Lettera invito - Formulazione equivoca

Ove nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l'ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, vanno interpretati nel senso più favorevole per l'ammissione degli aspiranti in quanto, così operando, si assicura una più ampia partecipazione e la «par condicio» tra i concorrenti.

Art. 18

Contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito

In caso di contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito, occorre fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per la ammissione, ed elementi puramente formali.

Nel primo caso, prevale il documento nel quale il richiesto requisito è riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme del bando dal momento che è questo il documento sul quale si basa l'intera procedura.

Ove la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare l'esito della gara, è legittimo il comportamento dell'Amministrazione che, per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva, dispone l'annullamento della procedura e l'indizione di una nuova gara.

Art. 19

Il verbale di gara

Il verbale è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa che sarà positivo nel caso di aggiudicazione o negativo nel caso di diserzione dell'esperimento.

E' un atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

Il verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:

- la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
- gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
- le norme che regolano il particolare procedimento;
- l'elenco delle ditte invitate, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;

l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;

per i lavori: il conteggio relativo alla determinazione della soglia di anomalia necessaria per l'esclusione automatica delle offerte superiori a tale soglia (per appalti sotto soglia) ovvero per la valutazione delle offerte (sopra soglia) ai sensi dell'art. 21 comma 1) bis della legge 109/94

la declaratoria circa la aggiudicazione provvisoria o definitiva;

la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;

la descrizione di tutte le operazioni che in casi particolari debbono essere compiute e le dichiarazioni, denunce o contestazioni che vengono sollevate dai concorrenti;

la sottoscrizione da parte del Presidente, del Segretario e degli altri membri della Commissione.

Art. 20

La discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere

Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, viene ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Ove però la discordanza dovesse interessare uno dei prezzi formulato dall'impresa in una licitazione privata espletata con il metodo dell'offerta dei prezzi, dovrà essere seguita la disciplina prevista dall'art. 90 del D.P.R. 554/99.

GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE

Art. 21

Annullamento della gara

L'annullamento di una gara, per i gravi riflessi che può avere anche nei confronti della ditta aggiudicataria, per essere attuato, necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato

solo a tutela dell'interesse pubblico.

Da ciò ne deriva che non può essere adottato per la presenza di semplici irregolarità formali che potrebbero trovare una facile sanatoria.

Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.

Ove, per la presenza delle condizioni ipotizzate dalla legge, debba in tal senso provvedersi, si procederà alla attivazione delle procedure per la individuazione del nuovo limite di anomalia derivante dalla tardiva esclusione dell'offerta e, conseguentemente della nuova ditta aggiudicataria.

Art. 22

Revoca di una gara

Per la natura giuridica particolare degli avvisi od inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici «inviti ad offrire» è possibile la revoca della gara, senza incorrere in responsabilità, a meno che la controparte non riesca a dimostrare che, adottando il provvedimento, si sia venuti meno alle regole fondamentali da tenere in tali occasioni.

Dal che ne deriva che il provvedimento potrà essere adottato soltanto in presenza di una seria e valida motivazione.

Art. 23

Comunicazione dell'aggiudicazione

Intervenuta l'approvazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva, il dirigente dell'ufficio Contratti od appalti, incaricato del perfezionamento del rapporto contrattuale, comunicherà l'esito della gara all'aggiudicatario ed all'altro concorrente che segue in graduatoria e procederà alla pubblicazione dell'esito ai sensi di legge (art. 20 legge 55/90)

Inviterà quindi l'aggiudicatario a presentare, entro il termine che sarà stabilito con la comunicazione, la documentazione prescritta dalle diverse disposizioni a seconda che l'appalto, per valore, sia soggetto alle normative nazionali o comunitarie.

Il mancato adempimento nei termini previsti, potrebbe comportare la revoca della aggiudicazione al concorrente risultato vincitore e l'affidamento alla impresa che segue in graduatoria.

Resta salvo, in tal caso, il diritto della Stazione appaltante di agire sul deposito cauzionale provvisorio, costituito a garanzia della serietà dell'offerta.

CAPO III

ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE

Art. 24

Spese contrattuali

Le spese contrattuali necessarie, tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:

- se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, su apposito conto aperto presso la Tesoreria comunale, un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.

Da tale deposito si preleveranno, quando se ne presenterà la necessità, le somme di volta in volta necessarie ed, esaurite le operazioni, si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta dalla quale risulteranno, in forma dettagliata, le spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto, con invito a riscuotere l'eventuale eccedenza o ad integrare il conto stesso nel caso di insufficienza del deposito.

- Se poste a carico del Comune si preleveranno le somme che si renderanno necessarie da apposito conto aperto presso l'Ufficio economato.

Nel caso che, in carenza od insufficienza dell'apposito deposito contrattuale il Comune dovesse essere costretto, anche per la sua posizione di soggetto solidalmente responsabile con l'altra parte contraente, ad anticipare le somme dovute, si procederà poi al recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art. 98 della legge sul registro, per il recupero della imposta di registro anticipata, ovvero si tratterà, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 16 *bis* e 16 *ter* del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, come introdotti con l'art. 1 della legge 27.12.1975, n. 790, la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

Art. 25

Depositi cauzionali provvisorio e definitivo

Per la partecipazione alle pubbliche gare viene generalmente richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalità di prestazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.

Nel caso di espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, tale garanzia è fissata, giusta quanto disposto dall'art. 30 - 1° comma della legge 109/94 come modificata dalla legge 166/2002.

Qualora il deposito cauzionale provvisorio venisse prestato mediante fidejussione bancaria od assicurativa deve essere accompagnato dall'impegno a prestare anche il

deposito cauzionale definitivo ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

Tale fidejussione dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente appaltante.

L'impresa affidataria di una fornitura o di un servizio, salvo il caso dell'esonero, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera di invito.

Non appena espletata la gara ed intervenuta l'aggiudicazione vengono restituiti i depositi provvisori alle imprese non risultate aggiudicatarie, mentre l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Tanto il deposito cauzionale provvisorio quanto quello definitivo possono essere costituiti, giusta le prescrizioni dell'art. 6 della legge 10.12.1981, n. 741 e 10.06.1982, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che in numerario od in titoli dello Stato, anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 12-2-1959, n. 449.

Può essere consentito, in presenza di imprese di notoria solidità e solvibilità, l'esonero dal versamento della cauzione che resta comunque subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la cui misura viene, di norma, indicata nel bando di gara o nel capitolato d'appalto.

Lo svincolo del deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione, ferma restando l'applicazione del comma 2 dell'art. 30 della legge 109/94 per quanto riguarda lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in relazione agli Stati di Avanzamento dei lavori.

Oltre al deposito cauzionale definitivo, destinato a garantire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, l'appaltatore sarà tenuto alla costituzione, nei tempi e modi dovuti, delle ulteriori garanzie e coperture assicurative previste dal già richiamato articolo 30 della legge 109/94 e dagli artt. 103/4/5/6 del D.P.R. 554/99.

Art. 26

Ulteriori garanzie e coperture assicurative

L'esecutore dei lavori deve stipulare:

- una polizza assicurativa che salvaguardi le amministrazioni aggiudicatrici dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ad esclusione di quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore e che preveda anche una garanzia per la responsabilità civile per danni a terzi nel corso della esecuzione dei lavori e fino al momento della emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile presso terzi, sempre di durata decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale

dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ove l'importo dei lavori superi gli ammontari stabiliti dal Ministero dei Lavori Pubblici;

I progettisti incaricati della progettazione esecutiva debbono costituire, al momento dell'approvazione del progetto, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Tale polizza dovrà coprire, oltre nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione dovrà sostenere per le varianti che si renderanno necessarie in corso di esecuzione.

La mancata prestazione di tale fidejussione esonera l'ente appaltante dal pagamento della parcella.

Art. 27

Documentazione antimafia

L'ente appaltante dovrà acquisire, prima della stipulazione dei contratti, la certificazione prescritta dalla normativa antimafia di cui alla legge 19.03.1990, n. 55 e successive modificazioni.

Art. 28

Pubblicazione dei risultati di gara

In presenza di appalto di lavori pubblici, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dalla legge 109/94, si dovrà procedere alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

Ove ricorra il caso di cui al punto f/bis del surrichiamato articolo 29, la spesa da sostenere per le pubblicazioni relative ai motivi giustificativi della avvenuta ultimazione dei lavori con un ritardo superiore ai sei mesi, saranno poste a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario.

In analoga situazione si troveranno le parti soccombenti ai fini della pubblicazione delle pronunce previste dal punto f/ter dell'articolo 29.

Ove gli appalti, le forniture od i servizi siano soggetti alle norme comunitarie si riterranno applicabili le prescrizioni di cui agli artt. 5 – III comma del D. Lgs. n. 358 del 24.07.1992; 8 comma III, del D. Lgs. n. 157 del 17-3-1995.

Art. 29

La stipulazione del contratto

La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire in tre forme diverse:

- in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
- in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario comunale o di chi

legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;

- per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, III comma del D.Lgs. 267/2000, i contratti relativi agli appalti vengono stipulati dal Responsabile d'Area che ha curato la proposta e quindi il particolare affidamento.

In presenza di forniture il rapporto può considerarsi perfezionato anche con atto separato di obbligazione attraverso la semplice sottoscrizione della lettera offerta da parte del venditore, o con lo scambio di corrispondenza, secondo l'uso commerciale.

Tale forma contrattuale verrà utilizzata di norma quanto la fornitura o i lavori non superano l'importo di Frs. 10.000,00 o corrispondente in Euro.

Art. 30

Il rogito a mezzo del Segretario

I contratti conseguenti a pubblici appalti, quelli finalizzati a tale scopo, nonché tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della pubblicità e dell'autenticità, vengono stipulati in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati dal Segretario del Comune che opererà nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.

L'ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio; alla iscrizione su di questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata; nonché a tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto l'*iter* del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

Art. 31

I diritti di rogito

Per gli atti rogati dal segretario, sia che le spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 della legge 8-6-1942, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, i diritti di rogito nella misura attualmente prevista dall'art. 19 *ter* della legge n. 440 del 29-10-1987.

Tali diritti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari enti interessati al riparto stesso.

La quota spettante all'ufficiale rogante potrà essere liquidata, nel rispetto dei limiti fissati dal D.L. n. 786 del 22-12-1981, come convertito nella legge 25-2-1982, n. 51, nella periodicità che si riterrà più opportuna e comunque previa determinazione dirigenziale.

CAPO IV

L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 32

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori dovrà essere effettuata, dal funzionario tecnico a ciò abilitato, entro il termine, di norma, di 45 giorni dalla data di ricezione del contratto, debitamente registrato, da parte dell'Ufficio Contratti.

Nei casi di urgenza potrà essere seguita la regola della consegna dei lavori con le riserve di legge e quindi non appena intervenuta l'aggiudicazione.

Per data di aggiudicazione deve intendersi, in presenza di procedure di aggiudicazione di tipo meccanico, il momento dell'espletamento della gara e della provvisoria aggiudicazione.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini utili per la esecuzione delle opere.

Art. 33

Gestione contrattuale

Per quanto attiene alla gestione del contratto dalla stipula alla conclusione, per i lavori si fa esplicito riferimento agli artt. Dal 109 al 122 del D.P.R. 554/99.

Per quanto concerne, invece, forniture di beni o servizi e somministrazioni, i capitolati speciali dovranno prevedere le norme specifiche per la gestione del contratto con particolare riferimento ai tempi di consegna o modalità di espletamento del servizio, termini di pagamento, cauzioni, risoluzioni e definizioni delle controversie.

Art. 34

Cessione di beni mobili fuori uso

Cessione di beni fuori uso, non conferiti in discariche quali rifiuti ingombranti, avviene di norma per pubblico incanto secondo le modalità previste dal R.D. 824/24 e previo avviso d'asta nei modi e termini di legge.

Art. 35

Vendita di beni immobili

La vendita dei beni immobili di proprietà comunale avverrà per asta pubblica.

Il prezzo base corrisponderà alla stima fatta dall'Ufficio Tecnico Erariale o da altra perizia giurata se ed in quanto consentita dalla legge, ponendo a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di trasferimento della proprietà.

Per la vendita degli alloggi di proprietà comunale, regolarmente affittati a cittadini residenti, valgono le regole stabilite dall'art. 28 della L n. 421/1991 o da altre normative stabilite da venti leggi nazionali e regionali relative all'edilizia residenziale pubblica.

Art. 36 Incarichi esterni

Il Comune, per esigenze particolari dovute alla speciale natura delle opere pubbliche o del procedimento, può affidare incarichi professionali esterni, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. La competenza per l'affidamento degli incarichi a professionisti esterni viene definita in apposito regolamento comunale per il funzionamento dei servizi.

Si terrà conto del divieto di incarichi e consulenze previsto dall'art. 26 della legge 25.3.1993, n. 81.

I professionisti devono essere in possesso dei requisiti di legge.

Nell'atto di incarico, l'organo competente approva:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) il termine per la consegna degli elaborati o del progetto provvisti dei benestare provvisori rilasciati dalle competenti amministrazioni;
- c) le garanzie da offrire e le penalità da applicare in caso di ritardo;
- d) l'indicazione dell'onorario e dei relativi compensi accessori;
- e) l'indicazione delle modalità di pagamento degli acconti e del saldo.

In ordine agli incarichi di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudi si rinvia al disposto dell'art. 17 della legge 109/94, così come modificato dalla Legge 166 del 01.08.2002.

Art. 37 Convenzioni urbanistiche

Le convenzioni urbanistiche in attuazione di strumenti urbanistici sono di competenza del Consiglio comunale, debbono essere rogate a cura di un notaio, salvo che la legge non disponga altrimenti, e trascritte nei pubblici registri.

Art. 38 Norma speciale

Per contratti concernenti le forniture e servizi per i quali, in considerazione della particolare situazione economico-geografica di Campione d'Italia sia impossibile esperire procedure concorsuali, in ambito nazionale ed europeo, il Comune procederà pur nell'osservanza dei principi legislativi e statutari di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa a scegliere il contraente in ambito economico del mercato svizzero (es. acquisto automezzi, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, pavimentazioni stradali, acquisto prodotti chimici e combustibili soggetti a particolari restrizioni doganali, derrate alimentari, etc.). In tal caso le pubblicazioni di legge dovranno essere eseguite su fogli ufficiali e quotidiani.

23/06/09

Sempre tenendo conto della situazione geografica del Comune, per gli acquisti e per quanto possibile, il Comune aderirà al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 come modificato dall'art. 24 della legge 448 del 28.12.2001.

INDICE

CAPO I

Prescrizione di carattere generale

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

CAPO II

La scelta del contraente

Art. 3 - I sistemi di affidamento

Art. 4 - Commissione di gara

Art. 5 - Concorso di idee

Art. 6 - La concessione

Art. 7 - Lavori in economia

La ricerca dell'impresa affidataria

Art. 8 - Le imprese da ammettere alle gare

Art. 9 - Requisiti per la partecipazione

Art. 10 - Le domande di partecipazione

Art. 11 - La prequalificazione delle imprese da invitare

Bando, lettera di invito e modalità per la presentazione delle offerte

Art. 12 - Il bando o la lettera di invito. Natura giuridica

Art. 13 - Il bando o la lettera di invito. Contenuti

Art. 14 - Termini da concedere per la presentazione delle offerte

Art. 15 - Possibilità di presentare offerte successive a modifica od integrazione delle precedenti

L'espletamento della gara

Art. 16 - Modalità operative

Art. 17 - Lettera invito. Formulazione equivoca

Art. 18 - Contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito

Art. 19 - Il verbale di gara

Art. 20 - La discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere

Gli adempimenti dell'ente appaltante

Art. 21 - Annullamento della gara

Art. 22 - Revoca di una gara

Art. 23 - Comunicazione dell'aggiudicazione

CAPO III
Adeempimenti necessari per la stipulazione

- Art. 24 - Spese contrattuali**
- Art. 25 - Depositi cauzionali provvisorio e definitivo**
- Art. 26 - Ulteriori garanzie e coperture assicurative**
- Art. 27 - Documentazione antimafia**
- Art. 28 - Pubblicazione dei risultati di gara**
- Art. 29 - La stipulazione del contratto**
- Art. 30 - Il rogito a mezzo del Segretario**
- Art. 31 - I diritti di rogito**

CAPO IV
L'esecuzione del contratto

- Art. 32 - Consegna dei lavori**
- Art. 33 - Gestione contrattuale**
- Art. 34 - Definizione delle controversie**
- Art. 35 - Vendita di beni mobili fuori uso**
- Art. 36 - Vendita di beni immobili**
- Art. 37 - Incarichi esterni**
- Art. 38 - Convenzioni urbanistiche**
- Art. 39 - Norma speciale**